

Serie Ordinaria n. 30 - Venerdì 25 luglio 2025

D.g.r. 22 luglio 2025 - n. XII/4768
Definizione delle modalità e dei criteri di dettaglio relativi alle ispezioni degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 21/2024

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 105/2015 ed in particolare l'allegato H;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 21;

Premesso che:

- Regione Lombardia, in quanto autorità competente ex art. 7, comma 1, del d.lgs. 105/2015, può istituire commissioni ispettive, aggiuntive e ulteriori rispetto a quelle già operanti in virtù della convenzione di cui all'art. 7, comma 2, del d.lgs. 105/2015, ai sensi dell'articolo 4, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 21;
- ferma restando la validità della convenzione sottoscritta con ARPA e Direzione regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia nel 2017 e rinnovata fino al 31 dicembre 2027 a seguito dell'assenso espresso con deliberazione di Giunta regionale n. XI/5772 del 21 dicembre 2021, le ispezioni ordinarie e straordinarie sugli stabilimenti di soglia inferiore vengono ordinariamente effettuate tramite le commissioni disciplinate nell'ambito delle convenzioni, così come previsto dall'art. 4, commi 1 e 2 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 21;
- nel caso in cui Regione Lombardia non riesca ad effettuare tutte le ispezioni programmate o non riesca a rispettare l'intervallo di tempo stabilito dalla normativa statale tra due ispezioni consecutive nello stesso stabilimento mediante le commissioni ispettive di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 21, può ricorrere all'istituzione di ulteriori commissioni nel rispetto di quanto previsto dai commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 21;
- le commissioni sopracitate verranno composte da ispettori valutati idonei alla luce dei requisiti di professionalità e di competenza previsti dalla normativa statale e regionale di settore e inseriti in apposito elenco istituito da Regione Lombardia e dal quale potranno eventualmente essere chiamati per l'assegnazione dell'incarico;

Considerato che, per quanto attiene all'istituzione delle commissioni ispettive di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 21 Regione Lombardia deve procedere, mediante la presente delibera e mediante successivi atti attuativi, alla definizione:

- delle modalità e dei criteri di dettaglio per la composizione dell'elenco di cui all'articolo 4 comma 4, legge regionale 30 dicembre 2024, n. 21;
- delle modalità di selezione dall'elenco di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 21/2024 degli ispettori dei sistemi di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti;
- delle modalità di designazione e conferimento dell'incarico nelle commissioni ispettive dei sistemi di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti costituite ai sensi articolo 4, comma 5, della legge regionale 21/2024;
- dei compensi agli ispettori incaricati nelle commissioni ispettive dei sistemi di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti costituite ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 21/2024, assicurando che siano fatte salve professionalità, imparzialità, trasparenza ed assenza di conflitto di interessi;

Considerato che l'elenco dei soggetti idonei a ricoprire l'incarico di ispettore verrà composto previa pubblicazione di una manifestazione d'interesse regionale nel quale saranno indicati i requisiti richiesti dal d.lgs. 105/2015 mentre i dettagli operativi e la modulistica per la compilazione della domanda e per il perfezionamento dell'iscrizione nell'elenco, nel rispetto di quanto definito dalla legge regionale 21/2024 e dalla presente deliberazione, saranno definiti con provvedimento del dirigente competente;

Ritenuto, che le modalità di selezione dall'elenco di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 21/2024 e di assegnazione alla commissione ispettiva di uno stabilimento debbano privilegiare, fatte salve le rotazioni e la verifica dell'assenza di conflitto di interessi, meccanismi di estrazione casuale al fine di garantire l'imparzialità e la trasparenza del processo selettivo. A tal fine, viene demandato ad un successivo decreto del dirigente competente la definizione delle procedure operative di selezione;

Ritenuto che le commissioni ispettive possono essere composte, in base alla complessità delle ispezioni da espletare, da due

a tre membri e che il primo criterio per individuare commissioni ispettive composte da tre ispettori è l'appartenenza dello stabilimento alla classe tariffaria 5 indicata nel d.lgs. 105/2015 in quanto elemento indicativo della complessità dello stabilimento e di demandare ad un successivo provvedimento del dirigente competente la definizione dell'elenco degli stabilimenti per i quali può essere istituita una commissione ispettiva di tre membri in luogo di una di due;

Dato atto che l'iscrizione nell'elenco non comporta per la Pubblica amministrazione competente alcun obbligo di istituire le commissioni di cui al comma 4 dell'art. 4 della l.r. 21/24 e non costituisce nessun titolo o privilegio e non apporta benefici per le progressioni di carriera;

Preso atto della quantificazione percentuale del contributo per le ispezioni dei sistemi di gestione della sicurezza per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore stabilita nella convenzione sottoscritta con ARPA e Direzione regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia nel 2017 e rinnovata fino al 31 dicembre 2027 a seguito dell'assenso espresso con deliberazione di Giunta regionale n. XI/5772 del 21 dicembre 2021;

Ritenuto, di applicare per le commissioni in parola, con i dovuti adattamenti, il criterio di ripartizione percentuale definito nella convenzione suddetta ai fini di stabilire i compensi spettanti agli ispettori incaricati nelle commissioni ispettive costituite ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 21;

Ritenuto, pertanto, congruo un compenso per ciascuno dei componenti effettivi delle commissioni ispettive istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 5 pari alle seguenti percentuali degli oneri dovuti dallo stabilimento ispezionato ai sensi del d.lgs. 105/2015:

- 40% nel caso di commissioni ispettive costituite da due componenti effettivi;
- 30% nel caso di commissioni ispettive costituite da tre componenti effettivi;

Ritenuto che il suddetto compenso debba essere erogato interamente al termine dell'ispezione previa verifica del dirigente competente della avvenuta trasmissione del rapporto conclusivo di ispezione e della rispondenza di questo ai contenuti minimi previsti dal d.lgs. 105/2015;

Dato atto che sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e ss.mm. e ii.;

Ritenuto che i dettagli operativi e la modulistica, nel rispetto di quanto definito dalla legge regionale 21/2024 e dalla presente deliberazione, possano essere definiti con provvedimento del dirigente competente;

All'unanimità dei voti, resi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. di approvare i seguenti allegati, parte integrante della presente deliberazione:

- allegato 1 «Modalità e criteri di dettaglio per la composizione dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 21/2024 degli ispettori dei sistemi di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti»;
- allegato 2 «Modalità di selezione dall'elenco di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 21/2024 degli ispettori dei sistemi di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti»;
- allegato 3 «Modalità di designazione e conferimento dell'incarico nelle commissioni ispettive dei sistemi di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti costituite ai sensi articolo 4, comma 5, della legge regionale 21/2024»;

2. che il compenso per ciascuno dei componenti effettivi delle commissioni ispettive istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 5 sia pari alle seguenti percentuali degli oneri dovuti dallo stabilimento ispezionato ai sensi del d.lgs. 105/2015:

- 40% nel caso di commissioni ispettive costituite da due componenti effettivi;
- 30% nel caso di commissioni ispettive costituite da tre componenti effettivi;

3. che il suddetto compenso debba essere erogato interamente al termine dell'ispezione previa verifica del dirigente competente della avvenuta trasmissione del rapporto conclusivo di ispezione sottoscritto dal commissario e della rispondenza di questo ai contenuti minimi previsti dal d.lgs. 105/2015;

4. che l'iscrizione nell'elenco non comporta per la Pubblica amministrazione competente alcun obbligo di istituire le commissioni di cui al comma 4 dell'art. 4 della l.r. 21/24 e non co-

stituisce nessun titolo o privilegio e non apporta benefici per le progressioni di carriera;

5. di demandare a provvedimento del competente dirigente la stesura di un elenco di stabilimenti per i quali la commissione ispettiva potrà essere costituita da tre componenti effettivi in luogo di due, in relazione alla complessità dello stabilimento e ad esigenze di multidisciplinarietà, stabilendo comunque che di detto elenco possano far parte solo stabilimenti che siano in classe tariffaria 5;

6. di demandare a provvedimento del competente dirigente, la modulistica ed i dettagli operativi relativi alla procedura di selezione degli ispettori e di assegnazione degli incarichi ispettivi;

7. di demandare a provvedimento del competente dirigente la pubblicazione della manifestazione di interesse, la finestra temporale di ricezione delle manifestazioni di interesse e la modulistica specifica da utilizzare;

8. che il presente atto, comprensivo degli allegati, venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito istituzionale della Direzione Generale Ambiente e clima.

Il segretario: Riccardo Perini

— • —